

Suono delle campane in diocesi-Nota-2001

NOTA

sul suono delle campane

L.V.D. XCII (2001) p. 676

Il presente decreto viene emesso perché la Regione Lombardia ha varato la legge 10 agosto 2001 n. 13 per la disciplina dell'inquinamento acustico, in attuazione della vigente normativa statale (legge 26 ottobre 1995, n. 447).

In questa legge regionale l'articolo 2, comma 3 impone alla Giunta Regionale di tenere conto della peculiare normativa che riguarda le confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato, nell'emanare i criteri tecnici di dettaglio che i Comuni dovranno utilizzare per la redazione dei piani acustici comunali.

'L'ampiezza della norma dovrebbe consentire alla Giunta il recupero del principio - già affermato nella recente giurisprudenza - della non applicabilità alla Chiesa Cattolica e alle altre confessioni religiose della normativa generale sull'inquinamento acustico, in presenza di codici di autodisciplina approvati dal competente organo ecclesiastico'.

In proposito si legga l'articolo dell'Avv. Alberto Fedeli, che pubblichiamo nel presente fascicolo.

Nel decreto sopra emanato vi sono alcuni punti lasciati alla discrezione di chi regge la parrocchia. A questo proposito si usi la massima discrezione soprattutto nella durata del suono, sia nel numero delle campane. Inoltre si tenga presente che quando le campane sono elettrificate già al primo tocco si ha il massimo del suono.